

WHISTLEBLOWING - D. Lgs 24/2023

Cari colleghi, care colleghe,

L'istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla <u>tutela</u> dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente accaduti nell'ambito del contesto lavorativo.

Con il D.Lgs. n. 24/2023 il legislatore italiano ha recepito i principi comunitari espressi della direttiva UE 2019/1937 che ha introdotto una serie di norme comuni finalizzate a garantire un adeguato livello di protezione ai whistleblowers(segnalanti) pubblici e privati, nell'intento di uniformare le normative degli stati membri.

Il D. Lgs 24/2023 ha delineato i **soggetti privati** tenuti a predisporre i canali di segnalazione:

- Aziende che hanno impegnato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- Aziende che operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori di cui al punto precedente;
- Aziende che adottano i modelli di autorizzazione e gestione di cui al D. Lgs 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ai soggetti di diritto privato di cui sopra si affiancano anche i soggetti del settore pubblico (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, etc.)

Le <u>persone legittimate alla segnalazione</u>, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D. Lgs 24/2023 sono:

- I lavoratori dipendenti del settore privato;
- I lavoratori autonomi ed i titolari di un rapporto di collaborazione;
- I lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.



La tutela delle Persone Segnalanti appena indicate si applica anche qualora la Segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche:

- a) alla persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Contenuto delle segnalazioni: le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'organizzazione privata, tra cui:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;



- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi e prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.

Le segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti; al contrario, esse non devono essere riconducibili a rimostranze personali o richieste di interventi in merito ai rapporti che intercorrono con colleghi e superiori. Sono infatti esclusi dall'applicazione della normativa in esame i casi in cui il denunciante abbia un interesse personale e la denuncia abbia esclusiva attinenza al proprio rapporto di lavoro.

Cosa non può essere oggetto di Segnalazione

Non possono essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Inoltre, in conformità a quanto disposto dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC, non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro e che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'Ufficio Risorse Umane della Società;

CAP istituisce il seguente canale di segnalazione interno.

Le segnalazioni devono essere effettuare a mezzo posta (ordinaria, prioritaria o raccomandata) in busta chiusa ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di vigilanza, Dott.ssa Laura Cellini, domiciliata per il suo ruolo presso CAP Società Cooperativa, Piazza Duomo 18, a cui è affidata in autonomia e in esclusiva la gestione delle segnalazioni interne.



La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro.

Verrà rilasciato al whistleblower un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Presidente dell'ODV intratterrà interlocuzioni con il segnalante, chiedendo eventualmente integrazioni e fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

TUTELA DEL SEGNALANTE Nel rispetto delle previsioni di legge la Società:

- (i) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione;
- (ii) vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a CAP società Cooperativa.

Le tutele sopra descritte sono garantite ai segnalanti anche nel caso in cui la segnalazione non si sia poi rivelata fondata, salvo il caso di Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, oltre che al personale che ha collaborato alle attività di accertamento sui fatti segnalati. Per i Dipendenti di CAP, al fine di assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del segnalante anche a distanza di tempo dalla segnalazione, viene attivato da parte dell'Organismo di Vigilanza un monitoraggio della situazione lavorativa del segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione. In ogni caso, gli enti e le persone cui si riferiscono le misure di protezione possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA. La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della Segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta. La Persona Coinvolta che ne fa richiesta viene udita nel corso degli accertamenti, e viene informata dell'esito dell'istruttoria. La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla Persona Coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l'azione



di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del Segnalante tutelata secondo legge. La Società disapprova e, per quanto nelle proprie facoltà, sanziona le Segnalazioni Effettuate con Dolo o Colpa Grave, manifestamente pretestuose e/o compiute al solo scopo di danneggiare la Persona Coinvolta.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale Dott. Alberto Banci

Firmato digitalmente da: BANCI ALBERTO Data: 18/12/2023 17:08:31

Documento firmato digitalmente e conservato in conformita' e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale depositato presso gli archivi della Societa'.

AD-51-3F-61-23-23-8E-94-FA-20-35-C8-BC-81-BB-96-39-29-20-D7

PAdES 1 di 1 del 18/12/2023 17:08:31

Soggetto: BANCI ALBERTO TINIT-BNCLRT60E30G999L

Validità certificato dal 07/03/2023 08:56:13 al 07/03/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCamere S.C.p.A. con S.N. 22854E

